

*Alla Cassazione Lavoro circa il fatto che "bisogna giungere a nuove forme del conoscere rispetto a tutto quanto già si sa", ovvero circa il se, in tema di adeguamento dell'indennità di accompagnamento degli invalidi civili non autosufficienti agli invalidi di guerra, sono i miei ricorsi o le sue sentenze ad essere "prive di pregio", e circa il fatto che se non cesseranno le decisioni dettate da esigenze di apparato, anche le difese degli avvocati o della gente diverranno in breve politiche e di piazza.*

Nei primi anni 90, presentavo al Pretore del Lavoro di Napoli il seguente ricorso.

Tizio ... espone quanto segue. E' invalido al 100% con necessità di assistenza continuativa dal 1.11.86.

Nonostante le pur ampie garanzie costituzionali (Art. 2: diritti inviolabili dell'uomo; art. 3: pari dignità; art. 32: diritto alla tutela della salute; art. 38: diritto degli inabili e minorati all'educazione ed all'avviamento; art. 4: diritto al lavoro, eccetera), l'assistenza dell'handicappato, di fatto, grava completamente sulla famiglia.

D'altra parte è corretta la tendenza a ritenere che proprio la famiglia sia l'ambito nel quale e/o attraverso il quale realizza la sua integrazione.

Improprio è invece la linea del ricovero sistemico in istituto, che, in assenza di specifiche motivazioni, ad esempio terapeutiche, si traduce in una impropria forma di emarginazione, fra l'altro enormemente più dispendiosa di qualunque altra soluzione, visto che si misura in centinaia di milioni per unità ricoverata la realizzazione delle strutture, e centinaia di migliaia di lire al giorno il costo del ricovero.

La famiglia però - nello Stato di diritto - deve essere solo il tramite volontario dell'intervento dello Stato, rivolto a realizzare che l'handicappato non sconti l'incerta condizione di dover invocare in virtù di superati concetti di pietas ciò che gli compete per diritto.

L'unico modo, dunque, è che l'handicappato possa contare su di una normativa che - mediante un sistema di aiuti effettivi - consenta realmente alla famiglia di poter garantire la sua assistenza.

Un'assistenza caratterizzata da prestazioni graduabili dalla continua presenza attiva, nei casi ad esempio di deficit motorio totale che non richiedano l'applicazione di terapie intensive - ideali nell'ambito di quelli possibili in questo campo, perché è chiaro che l'handicap è

sempre accompagnato da un alto livello di malessere - al più drammatico coinvolgimento ad ogni livello esistenziale, tipico di moltissime altre situazioni.

E basti pensare a quello - frequentissimo - di demenza accompagnata da varie forme di sofferenza fisica; o a quello in cui il tentativo di alleviare le pene dell'handicappato, o di recuperare una qualche funzionalità fisica o psichica, richieda una dedizione integrale ed un continuo sforzo terapeutico.

L'assistenza adeguata all'handicappato, inoltre, è voluta anche - da angolazioni del tutto diverse - da altri principi costituzionali, quali quello del corretto utilizzo delle risorse.

L'invalidità infatti, nel momento in cui viene elusa dallo Stato, diviene causa della più iniqua ed incontrollabile alterazione degli assetti della pluralità disorganica delle famiglie non assistite. Un'alterazione i cui disparatissimi effetti si tradurranno sistematicamente per la collettività in costi - forse meno visibili - ma ben più elevati di quelli richiesti da una corretta assistenza.

Una corretta assistenza, peraltro, già parzialmente prevista dall'inapplicata normativa vigente, poi illegittimamente modificata con la legge 508/88.

La normativa relativa agli invalidi di guerra di cat. A1 bis, equiparati agli handicappati in oggetto, prevede infatti che l'invalido possa usufruire di tre accompagnatori: due dei quali sostituibili con la cosiddetta "integrazione". Accompagnatori che, ruotando nelle 24 ore, coprono tutte le esigenze derivanti dalla incapacità di provvedere ai bisogni primari. Solo nei casi in cui l'invalido ritenga di non volersi avvalere in tutto o in parte dell'assistenza/ accompagnamento di diritto, la norma gli consente di chiedere in cambio l'indennità.

Una somma che, senza costituire una remunerazione su base sindacale della prestazione fornita al parente, rappresenti un contributo rivolto a rafforzare la famiglia e a creare al suo interno la possibilità di disattendere al-

tre cose per dedicarsi alla cura dell'invalido direttamente, magari, sovente, anche per la difficoltà, in ambiti domestici più o meno normali, di assorbire la presenza continua di un terzo. Le norme relative agli invalidi di guerra prevedono però anche altre voci a loro beneficio.

Il DL n. 915, 23.12.78 (Testo Unico in materia di pensioni di guerra), infatti, per gli invalidi di guerra della categoria A bis, prevedeva, già nel 1978: 1) la pensione in £ 2.100.000 annuali; 2) l'assegno di super invalidità in £ 5.100.000 annuali; 3) l'assegno di cumulo in situazioni di coesistenza di certe invalidità (da £ 8.316.000 a £ 576.000, a secondo del tipo di invalidità cumulate); 4) l'assegno di incollocabilità, nella misura pari alla differenza rispetto al trattamento degli ascritti alla cat. 1a (che è la massima); 5) l'indennità di assistenza e di accompagnamento in £ 288.000 mensili + 1 accompagnatore indennizzabile con £ 200.000; 6) l'aumento di integrazione per il coniuge a carico in £ 144.000 mensili; 7) l'aumento di integrazione per ogni figlio minore in £ 144.000 mensili; 8) l'indennità speciale annua, pari ad 1 mensilità del trattamento complessivo erogato. Conseguibile a richiesta; 9) l'indennità integrativa speciale di £ 1.728 per ogni punto di variazione rispetto all'indice 100 stabilito per il trimestre ago-set 74; 10) l'assegno aggiuntivo di perequazione automatica come da legge 160/1975.

Oltre a ciò, questa lunga ed articolata norma, prevede molti altri benefici che danno luogo ad una situazione tale che si può ben dire che lo Stato abbia posto in essere tutto quanto in suo potere non solo per attuare la Costituzione, ma anche realizzare nei confronti degli invalidi di guerra delle misure di natura risarcitoria.

Tale natura risarcitoria, però, può essere individuata soltanto in relazione al coacervo di tutte le voci del trattamento, e non certo in base ad una sola di esse. Tanto meno se la voce in

oggetto sia l'indennità di assistenza e di accompagnamento. Una voce cioè che - fra le altre - è proprio quella che meno si presta ad essere qualificata risarcitoria, per essere invece specificamente finalizzata ad attuare un'esigenza che invalidi civili e di guerra hanno in comune: quella di essere assistiti nell'esercizio dei bisogni primari.

Ne risulta che l'Ordinanza 20 - 27 aprile 1988 della Corte Costituzionale, essendo errato il quesito posto dal Pretore, non copre il problema di cui si controverte.

Il Pretore di Milano ha infatti rimesso alla Corte la questione della legittimità costituzionale dell'art. 1, l° comma, L. 11.2.80, n. 18, "nella parte in cui non estende agli invalidi civili l'assegno integrativo previsto a favore degli invalidi di guerra".

Una dubbia questione, visto che alla legge 18/80 si legge invece: ". Dal 1.1.83 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra..

La Corte, pertanto, nel dichiarare infondata la "questione" della costituzionalità della L. 18/80 nella parte in cui, "secondo una corretta interpretazione della normativa", non estende agli invalidi civili l'assegno integrativo previsto a favore degli invalidi di guerra, ha dichiarato, non la legittimità della legge, ma la legittimità del pensiero del Pretore di Milano, emerso inoltre da una visione della norma contraria alla lettera.

Ciò senza nemmeno fare alcun riferimento alla legge di interpretazione autentica (392/84), che, diversamente da quanto opina il Pretore di Milano, ribadisce l'identità di trattamento.

Né sembra aver tenuto conto, la Corte, del fatto che molti invalidi civili, loro sì, avrebbero invece diritto ad una visione risarcitoria delle loro indennità, maturate per la più gran parte - turba dirlo - in fase prenatale o terapeutica, quali frutti della deprecabilissima disfunzione della sanità.

ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 1, L. 18/80

Recita l'art. 1, L. 18/80 nella parte che ci riguarda:

“ .Dal 1.1.83 l'indennità di accompagnamento (degli invalidi civili totalmente inabili) sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a bis, n. 1, del DPR 23.12.78, n. 915.”

Orbene, l'illegittimità dell'art. 1 della 18/80 non consiste nel fatto che l'equiparazione non investirebbe anche le indennità sostitutive degli accompagnatori, perché invece la legge 18 non esprime alcuna limitazione in tal senso.

L'illegittimità della norma - ormai superata - consiste invece nel fatto che agli invalidi civili è stata riconosciuta solo "l'indennità di accompagnamento" (le parole "indennità di accompagnamento", per necessità terminologica, non possono che significare "indennità sostitutiva del mancato accompagnamento"), e dunque non è stata prevista per loro la possibilità di ottenere materialmente, in caso l'avessero richiesto, l'assistenza/accompagnamento.

Illegittima per gli stessi motivi è pure la Legge di interpretazione autentica n. 392 del 26.7.84 la quale recita:

Art 1. L'art. 1 della legge 11.2.1980, n. 18 deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1.1.1983, della indennità di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, comporta la estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1981, n. 834 (3), recante il definitivo riordino delle pensioni di guerra.

Per cui anch'essa, come già detto, è illegittima nella parte in cui limita alla sola indennità di accompagnamento (ovviamente completa della cosiddetta "integrazione") il diritto dell'invalido civile, e non garantisce invece che egli possa usufruire materialmente - nei casi in cui lo ritenga - degli accompagnatori.

Illegittimo è anche il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 656 del 1986, nella parte in cui dispone che il beneficio dell'aumento automatico annuale ex L. 160/75 si applichi solo agli invalidi di guerra e non anche agli invalidi civili ai quali si sarebbe dovuto continuare ad applicare solo per quote.

Illegittima è infine la L. n. 508 del 21.11.88, nella parte in cui, nel disciplinare la materia, da un lato fissa un importo del tutto diverso da quello dovuto agli invalidi di guerra, ma soprattutto dall'altro - a prescindere dall'equiparazione alla normativa degli invalidi di guerra - lascia inattuati

i vari principi costituzionali di cui sopra, poiché non prevede che l'invalido civile possa avere gli assistenti/accompagnatori in alternativa all'indennità sostitutiva.

Per tali motivi, si chiede che voglia l'III.mo Sig. Pretore adito: 1) In relazione al periodo dal giorno 01.11.86, data di riconoscimento dell'invalidità, fino al 1.1.88, data di entrata in vigore della L. 508/1988:

- condannare con sentenza parziale, o in subordine con ordinanza provvisoriamente esecutiva, il Ministero dell'Interno al pagamento in favore dell'istante, con decorrenza dal 01.11.86, della differenza fra quanto ha percepito e quanto dovuto agli invalidi di guerra per indennità di assistenza/accompagnamento in relazione alle cosiddette voci base ed integrazione.

- in subordine, ove ritenga che le norme vigenti non siano sufficienti all'uopo, voglia previamente - sempre ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al paragrafo precedente, ed all'esistenza della pronuncia della C.C. - rimettere alla Corte Costituzionale, per non essere manifestamente infondata, la questione della loro costituzionalità, in relazione agli art. 2, 3, 4, 32, e 38 della Costituzione:

- l'art. 1, della L. 11.2.80, n. 18, e l'art. 1 della L. 26.7.84, n. 392 (interpretazione autentica L. 11/80) nella parte in cui, se così, dovesse ritenere il Pretore, non prevedono - in sede dispositiva e di interpretazione - che gli invalidi civili possano godere dell'indennità di assistenza e di accompagnamento in relazione alla così detta integrazione. - il comma 3, dell'art. 1, L. 656, del 6.10.86, nella parte in cui non estende alle categorie diverse dai pensionati di guerra l'adeguamento automatico annuale per intero dell'indennità di assistenza ed accompagnamento e relativa integrazione, mediante l'attribuzione di assegno aggiuntivo annuo risultante dall'applicazione, sugli importi dovuti, dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della L. 3.6.75, xi. 160 e successive modificazioni.

2) in relazione al periodo dal 1.1.88, data di entrata in vigore della L. n. 508 del 21.12.88 a tutt'oggi:

- rimettere alla Corte Costituzionale la questione della non manifesta infondatezza, in relazione agli art. 2, 3, 4, 32, e 38 della C., della l'art. 2, L. 21.12.88, n. 508, per la parte in cui fissa in una misura arbitraria e diversa da quella degli invalidi di guerra l'importo dell'indennità di assistenza/accompagnamento base ed "integrazione", e nella parte in cui non dispone che gli invalidi civili possano, in sostituzione dell'indennità di accompagnamento, usufruire di uno, due o tre accompagnatori.

- All'esito della pronuncia di incostituzionalità: condannare il Ministero al pagamento in suo favore della somma corrispon-

dente alla differenza fra quanto ha percepito e quanto invece corrisposto agli invalidi di guerra durante il periodo dal 1.1.88 a tutt'oggi per indennità di accompagnamento base + integrazione, con facoltà, per il futuro, di richiedere in sostituzione gli assistenti/accompagnatori. Sempre + gli interessi + il risarcimento del maggior danno conseguente al diminuito valore del credito + gli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento da svalutazione + le spese, diritti ed onorari.

Seguirono una serie di sentenze pretorili di mero rigetto, ovvero dense di trite formule giudiziarie gergali, rituali o di stile, e luoghi comuni, ma prive di rispondenza alle richieste di cui al ricorso.

Non sussistendo pertanto in esse alcunché avverso cui avesse un senso argomentare, le impugnai con l'appello che segue.

*"L'istante ritiene inutile la disamina degli argomenti svolti dal Pretore per motivare il rigetto della domanda: in realtà mere formule negatorie lontane dal merito dei temi sottoposti a giudizio.*

*Né spiega la sentenza, perché mai, pur in presenza delle varie previsioni Costituzionali che rendono obbligatoria l'assistenza sanitaria, proprio l'assistenza ai malati più gravi debba essere posta a carico delle famiglie, quando vi siano.*

*Non si ritiene di dover tediare la Corte ampliando ulteriormente le tesi già proposte in primo grado, ma si chiede invece che quanto già esposto in primo grado venga esaminato.*

*Se è consentito un riferimento filosofico, il vero problema di questa difesa è di far sì che la Corte "addivenga a nuove forme della conoscenza" rispetto a tutto quanto già conosce nel campo dell'invalidità.*

*E' necessario insomma che queste problematiche vengano guardate con altri occhi, perché con gli occhi della cultura attuale esse sono del tutto invisibili.*

*Per tali motivi, l'istante come sopra rappresentato e difeso, senza dilungarsi più oltre, perché il ricorso introduttivo contiene già tutti i necessari elementi di fatto e di diritto, chiede che voglia il Tribunale, a riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda così come formulata nel ricorso di primo grado con condanna del convenuto alle spese del doppio grado con attribuzione."*

Il risultato furono una nuova serie di sentenze di secondo grado in cui, non considerando evidentemente possibile la Corte d'Appello che così tante sentenze pretorili potessero essere a tal punto prive di motivazione, dichiarò allora inammissibili gli appelli per non avere esaminato in dettaglio le predette inesistenti motivazioni, giungendosi

così - questa è poi la sostanza - di nuovo a delle sentenze che non costituiscono una risposta a quanto richiesto sia nel ricorso di primo grado che in appello.

Delle sentenze in cui si enfatizzò molto che l'appello fosse fondato su null'altro che delle considerazioni filosofiche in riferimento alla frase secondo la quale *"bisogna giungere a nuove forme del conoscere rispetto a tutto quanto già si sa"*.

A riguardo vanno svolte due considerazioni.

Innanzitutto, a parte le considerazioni filosofiche, il ricorso in appello è chiaro e descrive la situazione di fatto.

Non avendo infatti nessun Pretore svolto argomenti adeguati, non potevo altro che chiedere alla Corte d'Appello di riesaminare il ricorso e finalmente di rispondere, giacché la Corte d'Appello, o la Cassazione Lavoro, nei casi in cui comprendono bene quello che si vuol dire, ma non lo gradiscono, non devono dichiarare l'inammissibilità, ma rigettare nel merito.

Quanto alla filosofia, ed alla filosofia del diritto, se da un lato è un segno dei tempi che la si irrida, temo dall'altro che avere sottovalutato l'affermazione secondo la quale, anche nel campo giuridico, *"bisogna giungere a nuove forme del conoscere rispetto a tutto quanto già si sa"* sia stato un errore.

Infatti, così come nel 1984 proprio questa intuizione consentì a me di riformulare tutte le mie conoscenze e di giungere via via alla comprensione di tutto quanto ho poi detto e scritto nei dodici volumi e nelle centinaia di documenti che ho pubblicato in questi 17 anni, essa consentirà all'uomo nel mondo, non appena l'avrà capita, di realizzare un cambiamento culturale senza precedenti nella sua storia, sicché la Corte d'Appello e la Cassazione Lavoro, con quei commenti, hanno forse perduto un'importante occasione quantomeno per tacere.

Sperando pertanto che voglia qualcuno entrare finalmente nel merito di quel mio vecchio ricorso e svolgere una pronuncia ispirata da criteri di moralità dialettica piuttosto che di pretestuosità, insisto nel chiederne l'accoglimento.

Va però anche aggiunto che benché la Magistratura, e più ancora la Cassazione, possano fortunatamente scrivere quel che vogliono nelle loro sentenze, l'esperienza dovrebbe ormai avere insegnato che se nelle sentenze si fanno troppo prevalere le logiche "politiche" (statalismo, burocrazismo, personalismo, ecc.) sulle giuridiche, anche le risposte che ne verranno da parte dell'avvocatura e della gente saranno sempre più politiche, e forse alla fine diverranno di piazza.

Alfonso Luigi Marra